



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA L'11 APRILE 2019

Art. 6 (Accordo)

Richieste di trasferimento

1. Il trasferimento puo' essere richiesto da: a. lo Stato di condanna; b. lo Stato di esecuzione; c. la persona condannata, o parti terze che ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire per conto della persona condannata, mediante una dichiarazione scritta indirizzata allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione in cui e' espressa la volonta' della persona condannata di essere trasferita in virtu' del presente Accordo. 2. Le richieste e le risposte sono formulate per iscritto e indirizzate alle Autorita' centrali designate a norma dell'articolo 2 del presente Accordo.

Versione in vigore dal 19 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019
Estremi	Legge 29 aprile 2021, n. 66
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2021/accordo-art-6>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it